



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del Lavoro | Revisore Legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del Lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del Lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del Lavoro

Circolare n. 061 – 12 Luglio 2021

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

➤ RATEIZZAZIONI F24 SOSPESI PER EMERGENZA COVID-19: NUOVI CHIARIMENTI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA SCADENZA DI VERSAMENTO DELLE ADDIZIONALI IRPEF

Come noto, con il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) il Legislatore ha concesso, tra altre agevolazioni, la sospensione dal 2 Marzo 2020 al 30 Aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte operate dei sostituti d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Detta sospensione, si ricorda, ha operato esclusivamente per determinate imprese ed enti, meglio esplicitati nel lungo elenco dettato dalla norma stessa, svolgenti attività che in quel periodo risultavano chiuse per pressanti esigenze sanitarie, per maggiore semplicità riportate di seguito:

- a) federazioni e associazioni sportive, gestori stadi, palestre, strutture per danza e piscine;
- b) gestori teatri, cinema, discoteche, sale da ballo;
- c) gestori ricevitorie lotto e sale scommesse;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere, eventi;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) gestori di musei, biblioteche, orti botanici e giardini;
- g) gestori di asili nido, scuole per infanzia, corsi di formazione professionale, scuole guida per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali e centri per il benessere fisico;
- j) soggetti che gestiscono parchi divertimento;
- k) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferrovie, metro, aeroporti;

- l) soggetti che gestiscono trasporto merci e trasporto passeggeri (anche noleggio);
- m) soggetti che gestiscono noleggio di attrezzature sportive o per manifestazioni;
- n) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- o) organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Si è posto quindi il problema di chiarire se detta sospensione abbia operato, oltre che per le ordinarie ritenute IRPEF, anche per le addizionali all'IRPEF, comunale e regionale.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 40/E/2021, ritiene che non risultino sospesi i versamenti di dette addizionali, ma solo i valori relativi alla ritenuta d'acconto IRPEF.

Detta tesi si fonda su una distinzione, da due diverse norme, presente nel testo normativo del citato Decreto Cura Italia.

La norma riguardante quanto qui in esame (articolo 61) concedeva la sospensione per i "termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 Marzo 2020 al 30 Aprile 2020".

Il seguente articolo 62, legato, invece, alla generalità delle imprese e professionisti (salvo limite sul volume d'affari), ha riguardato, tra l'altro, la sospensione, tra l'8 Marzo 2020 ed il 31 Marzo 2020, dei versamenti "relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta".

Si nota, quindi, come il Legislatore abbia esplicitamente incluso in quest'ultima sospensione generalizzata anche le addizionali all'IRPEF, non citandole, al contrario, in quella prevista tra il 2 Marzo 2020 e il 30 Aprile 2020 per determinati settori.

L'Agenzia rileva, pertanto, che *"la lettera della norma non consente, dunque, di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all'articolo 61"*.

Preso, però, atto della confusione normativa, nonché della situazione di difficoltà generalizzata vissuta in quei momenti, l'Agenzia dispone però che non saranno dovuti sanzioni e interessi ove i contribuenti, a seguito della pubblicazione del chiarimento, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.

Lo Studio, pertanto, fornirà ai clienti operanti nel settore interessati le deleghe aggiornate sia con riferimento al versamento immediato degli importi non sospesi (addizionali IRPEF regionali/comunali) dovuti già al 16 Luglio 2021 che con riferimento alle deleghe previste per le prossime scadenze.

Per ogni necessità di approfondimento è possibile prendere visione del testo completo del documento:

- [Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 40/2021](#)

➤ **BONUS PER L'ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI E AI SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA**

L'INPS, con il messaggio n. 2433 del 28 Giugno 2021, fornisce le istruzioni per la richiesta del bonus in ipotesi di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Si ricorda che i bonus per i servizi di *baby-sitting* nonché per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:

- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
- personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

I benefici spettano in presenza di figli conviventi minori di anni 14, nonché, per effetto della modifica apportata al decreto-legge n. 30/2021 dalla legge di conversione n. 61/2021, in presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto-Legge n. 30/2021 il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia è erogato, in alternativa al bonus *baby-sitting*, direttamente al richiedente.

Inoltre, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro, a differenza del bonus *baby-sitting*, il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell'attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell'infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall'ASL. Ciò, non solo in ragione del dato letterale della norma, ma anche in considerazione della circostanza che, almeno gli ultimi due casi, risulterebbero incompatibili con la frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi dell'infanzia.

Per ogni necessità di approfondimento è possibile prendere visione del testo completo del messaggio:

- [Messaggio INPS n. 2433 del 28 Giugno 2021](#)

➤ **AGEVOLAZIONE DECONTRIBUZIONE SUD: CONFERMATA L'APPLICAZIONE INTEGRALE SULLA QUATTORDICESIMA**

L'INPS, con il messaggio n. 2434 del 28 Giugno 2021, fornisce i chiarimenti, riguardanti la possibilità di fruire della Decontribuzione Sud anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell'anno in corso.

In considerazione dell'ambito temporale di fruizione della misura in trattazione, individuabile nell'intero anno civile (ossia dal 1° Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021), la decontribuzione può trovare applicazione indipendentemente dalla competenza temporale della maturazione dei ratei.

Sempre con riferimento all'agevolazione Decontribuzione Sud, si ricorda con l'occasione che, come da [circolare INPS n. 33/2021](#), l'esonero attualmente risulta autorizzato dall'Unione Europea esclusivamente fino al mese di Giugno 2021: per periodi successivi, occorrerà attualmente sospendere la fruizione ed attendere la relativa autorizzazione.

Per ogni necessità di approfondimento è possibile prendere visione del testo completo del messaggio:

- [Messaggio INPS n. 2434 del 28 Giugno 2021](#)

➤ LAVORATORI FRAGILI: TUTELE EMERGENZIALI COVID-19 ATTUALMENTE TERMINATE AL 30 GIUGNO 2021

Si ricorda che in data 30 Giugno 2021 risulta scaduto il particolare regime di tutela emergenziale (prorogato dal c.d. “Decreto Sostegni bis”) per i lavoratori fragili, tra i quali rientrano i disabili gravi e coloro in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

Salvo pertanto un eventuale proroga, che sarà necessariamente da definirsi a breve, verrà di conseguenza meno:

- il diritto individuale soggettivo a prestare la propria attività in modalità agile (smart working), ove possibile;
- la possibilità di svolgere attività di formazione professionale sempre da remoto;
- in via residuale qualora non sia possibile l’attività da remoto, l’applicazione del particolare regime di tutela che prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro con assenza equiparata al ricovero ospedaliero.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell’archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie